

BGer 5P.101/2001 vom 30. April 2001

Bundesgericht, 2001-04-30, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_5P.101_2001

FR: TF 5P.101/2001 du 30 avril 2001

IT: TF 5P.101/2001 del 30 aprile 2001

Regeste

Diritto di famiglia

Erwägungen

E. 1

Le decisioni rese in applicazione dell' art. 137 CC - normativa che ha in sostanza ripreso i contenuti dell'art. 145 vCC (cfr. Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 1 ad art. 137, pag. 460) - sono decisioni finali ai sensi dell' art. 87 OG e sono, come tali, suscettibili di un ricorso di diritto pubblico per violazione dell' art. 9 Cost. nella misura in cui emanano, com'è il caso nella fattispecie dall'ultima istanza cantonale (DTF 109 II 199 consid. 1, 100 Ia 12 consid. 1b; Rep 1991, pag. 369).

E. 2

Giusta l' art. 90 cpv. 1 lett. b OG , il ricorso di diritto pubblico deve contenere l'esposizione dei fatti essenziali e quella concisa dei diritti costituzionali o delle norme giuridiche che si pretendono violati, precisando altresì in che consista tale violazione. Ciò significa che l'allegato ricorsuale deve sempre contenere un' esauriente motivazione giuridica dalla quale si possa dedurre che, ed in quale misura, la decisione impugnata colpisce il ricorrente nei suoi diritti costituzionali (DTF 122 I 70 consid. 1c con rinvii), tenendo ben presente che l'arbitrio non si realizza già qualora la soluzione proposta con il ricorso possa apparire sostenibile o addirittura migliore rispetto a quella contestata. Per quanto concerne l'accertamento dei fatti e l' apprezzamento delle prove, occorre rammentare l'ampio margine di apprezzamento di cui dispone il giudice cantonale del merito in questo ambito. Il Tribunale federale annulla pertanto la sentenza emanata da quest'ultimo solo qualora egli abbia abusato di tale potere, pronunciando una decisione che appare - e ciò non solo nella sua motivazione bensì anche nell'esito - manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesiva di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 124 I 208 consid. 4a, 122 I 168 consid. 2b). Per richiamarsi con successo all'arbitrio, il ricorrente non può dunque accontentarsi di contrapporre il suo parere a quello dell'autorità cantonale, come se il Tribunale federale fosse una superiore giurisdizione di appello a cui compete di rivedere liberamente il fatto e il diritto: egli deve esporre chiaramente le ragioni che portano a ritenere manifestamente insostenibile la conclusione raggiunta nella decisione impugnata (DTF 125 I 166 consid. 2a, 124 I 247 consid. 5).

E. 3

I giudici d'appello hanno ritenuto che, procedendo al calcolo dell'eccedenza, il Pretore sia incorso in una svista manifesta, inserendo nel computo finale un reddito della moglie pari a fr. 3092.-- mensili al posto di fr. 3742.--. Tale constatazione, come rettamente osserva

l'insorgente, è senz'altro errata: il Pretore ha dapprima giustamente determinato il reddito della moglie in complessivi fr. 3742.--, compresi i fr. 650.-- che questa riceve mensilmente dal suo inquilino, ma non ha inserito quest'ultimo importo nel computo finale poiché era già stato dedotto dalle spese relative all'abitazione di Sementina (fr. 1672.-- ./ fr. 650.-- = fr. 1022.--). E' quindi semmai la giurisdizione d'appello che è incorsa in una svista manifesta in relazione al computo esposto a pag. 5 della decisione impugnata, dato che ha imputato detto canone di locazione due volte a carico della ricorrente, portandolo sia in deduzione delle sue spese sia in aggiunta alle sue entrate. La Corte cantonale - in assenza di un ricorso del marito - non ha tenuto conto della relativa differenza, di guisa che nel risultato la svista influisce in maniera pressoché insignificante (fr. 88.-- su una disponibilità complessiva mensile della moglie di fr. 3638.--) e comunque tale da non apparire insostenibile, atteso altresì che le singole poste prese in considerazione sono il frutto di valutazioni che rientrano nel potere discrezionale del giudice.

E. 4

La ricorrente contesta, come già in appello, le considerazioni secondo le quali al marito va riconosciuta una spesa per locazione pari al costo della casa di Sementina (fr. 1022.-- mensili), ritenendo che in concreto i giudici cantonali abbiano arbitrariamente applicato i principi sviluppati dalla giurisprudenza cantonale in merito al principio di uguaglianza tra i coniugi. Ora, la tesi dei giudici cantonali è di principio corretta e per nulla arbitraria; l'uguaglianza delle spese di alloggio traduce perfettamente il precetto giurisprudenziale della parità di trattamento fra i coniugi, ed eccezioni a questa regola devono essere ammesse solo con riserbo ed in casi particolari (Rep 1995, pag. 141-142, con citazione a piè di pagina). In virtù di questo principio, la nuova giurisprudenza cantonale considera che nel caso in cui uno dei coniugi conviva con una terza persona, le spese di alloggio e riscaldamento non vengono divise tra quest'ultima e il coniuge, bensì inserisce nel fabbisogno del coniuge l'onere di alloggio presumibile che egli avrebbe se abitasse da solo. Ora, in concreto il Pretore ha valutato che - prescindendo dalla questione a sapere se il coniuge conviva o no con una terza persona (cfr. anche Hausheer/ Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 1997, n. 02.34 pag. 79) - nel fabbisogno del marito vanno calcolate spese per alloggio di fr. 1022.--, importo senz'altro adeguato ad un onere d'alloggio per una persona che vivesse per conto proprio nella regione considerata. Statuendo in procedura sommaria sulla scorta degli evocati principi giurisprudenziali, il giudice di prime cure non ha dunque abusato del suo potere d'appezzamento laddove ha stabilito per le spese d'alloggio un contributo uguale per moglie e marito; a giusto titolo il Tribunale d'appello ha convalidato la sua decisione. A questo proposito giova inoltre ricordare che l'arbitrio non si realizza già qualora la soluzione proposta con il ricorso possa apparire sostenibile o addirittura migliore rispetto a quella contestata; basta che quella impugnata non sia manifestamente insostenibile (DTF 125 I 166 consid. 2a, 124 I 247 consid. 5, 123 I 1 consid. 4a, 122 III 130 consid. 2a con rinvii).

E. 5

Per finire l'insorgente lamenta il mancato inserimento nel suo fabbisogno dell'importo di fr. 200.-- relativo agli oneri per l'arretrato fiscale. Essa osserva che tale pretesa non solo non è stata contestata dal marito in procedura cantonale, ma è anche sufficientemente documentata. Le argomentazioni ricorsuali non sono tuttavia convincenti. Giova anzitutto ribadire che la procedura civile ticinese non esonera la parte dal suo obbligo di provare l'esistenza e l'ammontare della propria pretesa, anche qualora i fatti non siano contestati

(Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, n. 16 e 17 ad art. 184 cpv. 2 CPC , pagg. 569/579 e riferimenti ivi citati). Quanto alla presunta prova di questo onere fiscale, l'insorgente si limita a richiamare una lettera da lei inviata all'Ufficio circondariale di tassazione di Bellinzona, che però ancora non dimostra l'effettiva sussistenza di un debito per arretrati fiscali; manca in particolare agli atti una dichiarazione in tal senso da parte dell'autorità fiscale (cfr. invece il Doc. EE prodotto dal marito). Le conclusioni della Corte cantonale su questo punto, tendenti a negare il riconoscimento di questa voce delle spese, non possono quindi essere definite arbitrarie.

E. 6

Alla luce della precedenti considerazioni ben si può concludere che il giudizio impugnato - benché viziato da un'evidente svista - non appare, perlomeno nel suo risultato, arbitrario, ossia manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivo di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione con il senso di giustizia ed equità (DTF 125 II 10 consid. 3a e rinvii). Il ricorso si rivela pertanto infondato e va respinto. La tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG), mentre non si giustifica assegnare ripetibili alla controparte, che non è stata invitata a presentare una risposta.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.